

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 176

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 177

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 177

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta fino alle 14.30.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, relativamente alla quale dichiara di fare integralmente propri i rilievi e le richieste di chiarimento al Governo. Rileva che la VIII Commissione sta procedendo all'esame del provvedimento e si accinge ad apportare al

medesimo significative modifiche. Pertanto ritiene preferibile rinviare l'esame del seguito del medesimo, al fine di esaminare un testo maggiormente consolidato, esprimendo direttamente parere per l'Assemblea. Sul punto chiede l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del presidente e fa presente che in Commissione ambiente sono stati presentate proposte emendative del relatore e del Governo volte ad introdurre significative modifiche al testo del decreto in esame. Conviene pertanto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del medesimo ad altra seduta.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede se il Governo abbia intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che, al momento, il testo è in procinto di essere modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente e sottolinea comunque la presenza di profili finanziari delicati.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'eventuale apposizione della questione di fiducia non sarebbe comunque idonea a superare i profili finanziari di carattere problematico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame per consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Atto n. 167.

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO dando conto di una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione all'articolo 3, conferma che gli oneri connessi agli obblighi di comunicazione in forma scritta, sono ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiudicazione dell'appalto, e pertanto non sono suscettibili di costruire nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. In relazione all'articolo 5, osserva che la nuova disciplina, volta ad agevolare l'accordo bonario, non è suscettibile di produrre maggiori oneri in quanto l'accordo è finalizzato a definire tempestivamente il contenzioso in corso d'opera, evitando l'istaurarsi di contenzioso arbitrale o giudiziario ed il conseguente prodursi di maggiori oneri per il prolungamento del periodo per il quale sono dovuti gli oneri accessori sulle somme eventualmente riconosciute in sede arbitrale o giudiziaria. Inoltre, rispetto alla disciplina dell'accordo bonario vigente, fa presente che è previsto un contenimento del costo del procedimento in quanto i compensi spettanti ai membri della Commissione sono determinati nella misura massima di un terzo, in luogo della metà, dei corrispettivi minimi di cui al decreto ministeriale n. 398 del 2000; tali effetti produttivi di minori costi sono in grado di compensare l'aumento dei costi legati ad un maggiore ricorso alla procedura di accordo bonario. In relazione all'articolo 6, contenente disposizioni in materia di arbitrato, evidenzia che un aumento del ricorso all'arbitrato, i cui costi di giudizio sono peraltro confermati nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 398 del 2000, di recente dimezzati per effetto dell'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, non è suscettibile di produrre maggiori oneri in quanto trattasi di procedimento di definizione del contenzioso di più celere definizione rispetto al giudizio ordinario, e che pertanto limita il prodursi di maggiori oneri per il prolungamento del periodo di calcolo degli oneri accessori sulle somme eventualmente riconosciute in sede giudi-

ziaria ordinaria. Ritiene che, anche in questo caso, la maggiore tempestività nella definizione del contenzioso, produttiva di minori costi per l'amministrazione, compensa l'aumento dei costi derivanti da un maggiore ricorso alla procedura di accordo bonario. In relazione all'articolo 15, ritiene che i nuovi adempimenti da porre in essere in attuazione del provvedimento normativo, non sono tali da richiedere un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate che pertanto provvederanno mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.

Sulle osservazioni del relatore riguardanti gli articoli 5 e 6 del testo, fa inoltre presente, dando conto di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che entrambe le soluzioni proposte, cioè l'utilizzo dell'accordo bonario di cui all'articolo 5 e dell'arbitrato di cui all'articolo 6, sono suscettibili di comportare – nel medio o lungo periodo – effetti finanziari positivi per i saldi di finanza pubblica, che sono però difficilmente quantificabili *ex ante*, oltre ad essere meramente eventuali, poiché connessi al numero di liti che si instaureranno. Fa anche presente che i costi dell'arbitrato, rispetto alla legislazione vigente, sono stati decurtati. Conferma altresì che la clausola di invarianza, di cui all'articolo 15 è idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

gli oneri connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 3 sono ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiu-

dicazione dell'appalto e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

L'articolo 5, che introduce una nuova disciplina volta ad agevolare l'accordo bonario, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in quanto l'accordo è finalizzato a definire tempestivamente eventuali controversie, evitando l'instaurarsi di contenziosi in sede arbitrale o giudiziaria ed eventuali maggiori spese connesse ad oneri accessori dovuti sulle somme riconosciute in sede arbitrale o giudiziaria, ed è previsto un contenimento dei costi del procedimento, attraverso la riduzione dei corrispettivi dovuti ai componenti delle Commissioni, tale da compensare il maggior ricorso alla procedura di accordo bonario;

L'incremento del ricorso all'arbitrato derivante dalle disposizioni dall'ar-

ticolo 6 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'arbitrato, consentendo una più celere definizione dei contenziosi, limita il prodursi di eventuali spese per rivalutazione ed interessi sulle somme riconosciute in sede giudiziaria ordinaria;

gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 15 non sono tali da richiedere un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie per le amministrazioni interessate, che, pertanto, vi provvederanno mediante l'utilizzo di quelle disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.